

Studio
Rag. Roberto Carlo Basilico
commercialista ed economista d'impresa
revisore legale
21052 Busto Arsizio (Va) – Viale Duca d'Aosta, 16
Tel. 0331.670955 r.a. – Fax 0331.670968 – e-mail stbasilico@basilicozicchittu.com

Informativa per la clientela

Informativa n. 1
del 20 gennaio 2015

Notizie flash

Legge di Stabilità 2015: le novità in materia di reverse charge

La Legge di Stabilità 2015 (**Legge 190/2014**), pubblicata su G.U. n.300 del 29 dicembre 2014, ha apportato alcune modifiche all'**art.17, co. 6, del DPR 633/1972**.

L'**art.1, co. 629, lett. a)** della legge, infatti, ha esteso l'applicazione dell'inversione contabile, alle seguenti prestazioni di servizi e cessioni di beni a partire dal 1° gennaio 2015:

- (quando relativi ad edifici) i servizi di pulizia, i servizi di demolizione e i servizi di installazione di impianti;
- trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra di cui all'**art. 3 della Direttiva 2003/87/CE**;
- trasferimenti di certificati relativi al gas e all'energia elettrica e di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata **Direttiva 2003/87/CE**;
- cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori ai sensi dell'**art.7-bis, co. 3, lett. a), DPR 633/1972**, ossia quei soggetti la cui attività principale è costituita dalla rivendita di gas, energia elettrica, calore o freddo (il cui consumo personale è trascurabile);
- cessioni di beni effettuate a supermercati (codice ATECO 47.11.2), ipermercati (codice ATECO 47.11.1) e discount alimentari (codice ATECO 47.11.3).

Stabilità 2015: prorogati bonus risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie

La legge di stabilità per l'anno 2015 (**Legge 190/2014**) prevede ai commi dal 46 al 49 dell'articolo 1, la proroga al 31 dicembre 2015 del bonus per il risparmio energetico e del bonus per le ristrutturazioni edilizie.

I contribuenti dunque anche per le spese effettuate nel corso dell'anno 2015 riferite al risparmio energetico e alle ristrutturazioni edilizie, potranno usufruire delle relative detrazioni di imposta pari rispettivamente al 65% e al 50% (in unico 2016 o 730 2016). Sul sito dell'agenzia delle entrate sono consultabili le guide riferite alle due agevolazioni aggiornate con le novità previste dalla legge di stabilità.

Si ricorda ancora che la ritenuta a titolo di acconto che le banche e le Poste Italiane SPA devono operare all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti, per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, viene incrementata dal 4% all'8%. La nuova ritenuta si applica a partire dal 1° gennaio 2015.

Legge di Stabilità 2015: le novità in materia di ravvedimento operoso

La Legge di Stabilità 2015 (**Legge 190/2014**), pubblicata con GU n°300 del 29 dicembre 2014, ha apportato alcune modifiche all'**art.13 della Legge 472/1997**, in tema di ravvedimento operoso (istituto che consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale, beneficiando di una riduzione delle sanzioni). L'art.1 comma 637 della legge apporta, in particolare, due rilevanti novità in vigore dal 1° gennaio 2015. Il ravvedimento è applicabile anche nel caso in cui l'Agenza delle entrate abbia già constatato e notificato al contribuente la violazione ovvero abbia già intrapreso accessi, ispezioni e verifiche. Il ravvedimento rimane, comunque, inibito nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto notifica di atti di liquidazione o di accertamento, tra cui:

- le comunicazioni da controllo automatizzato;
- le comunicazioni da controllo formale.

In assenza delle inibizioni specificate sopra, il ravvedimento operoso è applicabile senza limiti temporali, mentre fino al 31 dicembre 2014 il contribuente poteva avvalersene solo entro il termine di un anno dalla data di omissione/violazione del versamento ovvero entro il termine massimo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale era stata commessa la violazione. La legge precisa che la regolarizzazione del versamento tramite ravvedimento non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo e accertamento.

Il nuovo regime, dal 1° gennaio 2015, per i contribuenti minimi

La **legge n. 190/2014** (Legge di Stabilità 2015) ha abrogato, dal 1° gennaio 2015, i seguenti regimi agevolati previsti per i contribuenti "minimi": nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (**art.13, legge n.388/2000**); regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (**art. 27, co.1 e 2, DL n.98/2011**); regime contabile agevolato (**art.27, co.3, DL n.98/2011**).

All'**art.1, co. da 54 a 89**, inoltre, ha introdotto un nuovo regime forfetario per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che abbiano rispettato nell'anno precedente i seguenti requisiti:

- Ricavi/Compensi non superiori ai limiti indicati nell'Allegato 4 della **L. n.190/2014** (sotto riportato), diversi in base all'attività ATECO esercitata (non rilevano i ricavi da adeguamento a studi di settore)
- Costi per lavoratori/dipendenti non superiori a euro 5.000 lordi
- Costi per beni strumentali non superiori a euro 20.000 al lordo degli ammortamenti
- Prevalenza dei redditi da lavoro autonomo rispetto ad eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati.

I contribuenti che scelgono di aderire al nuovo regime forfetario versano un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionale regionale e comunale all'Irpef ed Irap pari al 15% del reddito percepito nel periodo d'imposta e calcolato forfetariamente in base all'attività esercitata ai fini ATECO. I coefficienti di redditività su cui calcolare l'aliquota d'imposta del 15% sono stabiliti dal medesimo Allegato n.4 della legge di Stabilità.

Articolo 1, comma 54, lett. a)

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

PROGRESSIVO	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	REDDITIVITA'
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	35.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	67%

Legge di Stabilità 2015: come funziona lo split payment?

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime Iva denominato *split payment* da utilizzarsi a partire dal 1° gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici. Sebbene il decreto attuativo sia in sede di stesura, ad oggi si può desumere che, con il regime dello *split payment*, il prestatore o cedente emette fattura nelle modalità ordinarie (indicando il riferimento all'art.17-ter del DPR 633/1972), quindi con la rivalsa dell'Iva; quest'ultima, tuttavia, non verrà incassata dal fornitore bensì versata direttamente dall'ente pubblico. In sede di registrazione della fattura, dunque, l'Iva verrà annotata nel registro Iva vendite ma non ricadrà nella liquidazione periodica.

Lo storno dell'Iva può essere effettuato con una scrittura successiva alla registrazione della fattura, ovvero con apposita scrittura che indichi contestualmente alla registrazione della fattura l'ammontare dell'Iva sia in dare sia in avere. Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'Iva gli enti pubblici possono accantonare le somme di Iva a debito fino e non oltre il 31 marzo 2015 (il versamento non può avvenire oltre il 16 aprile 2015) seguendo una delle seguenti modalità:

- tanti versamenti quante sono le fatture dei fornitori in applicazione dello *split payment* la cui Iva è divenuta esigibile;
- versamenti giornalieri dell'ammontare di Iva divenuta esigibile in ciascun giorno;
- versamenti mensili (il 16 di ciascun mese) dell'ammontare di Iva divenuta esigibile nel mese precedente.

Gestione separata INPS: aliquota per i contributi al 30%

A partire dal 1° gennaio 2015 i contributi che i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata dovranno versare, passano dal 27% al 30%. Si ricorda che la Legge 92/2012 aveva previsto le seguenti aliquote per la Gestione Separata INPS:

- 27% per il 2012 e il 2013
- 28% per l'anno 2014
- 30% per l'anno 2015
- 31% per l'anno 2016
- 32% per l'anno 2017
- 33% per l'anno 2018

Tuttavia la Legge di Stabilità 2014 aveva stabilito che i professionisti titolari di partita Iva sarebbero stati esclusi dai suddetti incrementi: pertanto si prevedevano aliquote differenti per i lavoratori parasubordinati e per i lavoratori autonomi. A decorrere dal 2015 la misura agevolativa prevista dalla Legge di Stabilità 2014 non si applica e i soggetti iscritti alla gestione Separata devono attenersi all'aliquota del 30%.